

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE SEDE DURATA E SCOPI

È costituita con sede in Via Jacopo Linussio 1, Pordenone (PN), 33170, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione denominata:

“CGN WELFARE”

L'assemblea dei soci potrà istituire o modificare eventuali sedi secondarie, anche all'estero.

ART. 2

FINALITA'

Finalità dell'Associazione sono la promozione, la tutela e lo sviluppo delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei cittadini fondate sulla libertà, sulla giustizia ed equità sociale nel rispetto dei valori della persona e della dignità umana. L'Associazione, che ha durata illimitata, è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro; pertanto, è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, se non imposte per legge.

ART. 3

SCOPI

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- Favorire ed agevolare, soprattutto per il tramite di procedure telematiche, il dialogo con enti pubblici e privati finalizzati alla presentazione di domande, richieste e/o istanze, nonché tutelare gli interessi sociali, morali ed economici dei propri iscritti associati, in particolare mediante la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina di enti mutualistici e cooperativi (anche in forma di onlus e non lucrativa, al fine del miglioramento delle condizioni sociali e lavorative) favorendo anche l'aggregazione in forma cooperativa al fine della creazione di lavoro e, quindi, di miglioramento sociale, economico e di vita, per i soci e più in generale per l'intera collettività.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione potrà:

- Dialogare e collaborare con Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed europee ove si tratti di conferire qualità o di semplificare servizi, prodotti o iniziative di rilevanza nazionale, destinati a contribuenti o famiglie;
- Promuovere e stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di interesse dell'Associazione e dei soci;
- Promuovere ed intensificare le relazioni economiche, organizzative, formative e culturali tra i soci.

Per l'attuazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni contrattuali, mobiliari, immobiliari, industriali o finanziarie ritenute utili e/o necessarie alla realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione potrà, inoltre, affiliarsi ad altre associazioni, consorzi, enti ed organismi di ogni genere, nazionali e/o internazionali, nonché acquisire quote di partecipazione in società che svolgano attività simili o compatibili con le proprie.

ART.4

SOCI

Possono fare parte dell'associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche, nonché gli enti pubblici e/o privati, che ne facciano espressa richiesta, dichiarando:

1. di voler partecipare alla vita associativa;
2. di voler condividere gli scopi istituzionali;
3. di accettare senza riserve lo statuto;
4. di rispettare i regolamenti interni.

La qualifica di socio è assunta a tempo indeterminato e i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa ed a tutte le attività da essa promosse.

Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed escludendo la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono in Fondatori, Ordinari ed Onorari. Tutti i soci godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto all'Associazione.

Solo i soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; essi dovranno versare la quota sociale periodica ove ciò sia deliberato dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Ordinari tutti coloro che rivolgono all'Associazione domanda di ammissione, salvo espresso diniego della stessa deliberato dal Consiglio Direttivo; essi dovranno versare la quota di ammissione e la quota sociale periodica solo ove ciò sia deliberato dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorari coloro che per meriti professionali, culturali o sociali saranno ammessi a tale categoria su designazione e nomina del Consiglio Direttivo, essi non pagano la quota di ammissione né la quota sociale periodica.

Fra i soci - siano essi fondatori, ordinari, onorari - esiste parità di diritti e di doveri.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

ART.5

SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- a) lo scioglimento dell'Associazione;
- b) le dimissioni;
- c) decesso;
- d) l'esclusione;
- e) recesso del socio;
- f) morosità.

I soci che intendono dimettersi devono comunicarlo tramite posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima del 31 dicembre e la risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

L'esclusione di un socio potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi ovvero per due consecutive assenze non giustificate alle assemblee ritualmente convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo.

I soci receduti od esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Tutti i soci, con le modalità di cui all'art.4, sono tenuti a corrispondere la quota di ammissione e le quote sociali periodiche nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che non è in regola con i pagamenti perderà la sua qualifica di socio qualora la mora persista oltre un mese.

I contributi devono essere versati in via anticipata entro le scadenze fissate dal Consiglio Direttivo e non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

ART.7

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa o in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea, che è costituita da tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi periodici, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario, ovvero entro trenta giorni dalla richiesta scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto contenente, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci mediante comunicazione scritta inviata con lettera normale a ciascun socio oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, non è ammessa la delega.

Di ogni assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

ART. 9

POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera sul rendiconto economico – finanziario, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e gli eventuali compensi del Consiglio Direttivo, sulla modifica dello statuto e dei regolamenti e su quant'altro ad essa demandato per legge o ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti e delibera, sugli stessi argomenti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione, con la maggioranza dei voti presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

ART.10

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, anche non soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un Consigliere, il Consiglio potrà proseguire la propria attività con i componenti superstiti ovvero procedere alla cooptazione del sostituto che, comunque, dovrà essere ratificata dalla successiva assemblea dei Soci.

Nel caso, invece, in cui venga meno la maggioranza dei suoi Componenti, il Consiglio Direttivo decadrà automaticamente dal proprio mandato e sarà obbligo solidale di uno dei Consiglieri convocare, entro quindici giorni, l'Assemblea dei Soci per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il consigliere che, senza giustificazione, non presenzi a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo potrà essere sostituito con delibera dell'assemblea dei soci adottata su apposita convocazione del Presidente del Consiglio o di un consigliere.

ART. 11

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vice – Presidente ed un Segretario. Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente ad ogni effetto in caso di assenza o impossibilità temporanea all'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

ART. 12

RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai Consiglieri, nei modi di cui all'art.8, almeno cinque giorni prima della riunione e vi dovranno essere indicate le materie da trattare.

ART. 13

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

ART. 14

COMPETENZA

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'assemblea. Il Consiglio può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese nonché nominare amministratori delegati e direttori, scelti anche tra soggetti non consiglieri, disciplinandone competenze, durata, poteri, responsabilità ed eventuali compensi.

ART.15

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Il potere di rappresentanza della Associazione di fronte a terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente; tuttavia, il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori, che opereranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

ART.16

DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può nominare un Direttore con compiti di coordinamento e supervisione negli ambiti dell'amministrazione, organizzazione e funzionamento dell'Associazione, egli agirà sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo cui dovrà presentare apposito rendiconto.

Il Direttore, che potrà anche essere scelto tra i non soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, la sua carica si rinnoverà automaticamente di triennio in triennio qualora non intervenga, entro tre mesi dalla scadenza di ogni mandato triennale, apposita delibera del Consiglio Direttiva che ne determini la sostituzione ovvero che sancisca l'abolizione della carica.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Direttore potrà:

- Provvedere al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna in nessun modo l'Associazione;
- Curare la stesura dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Curare la riscossione delle entrate dell'Associazione, sia che provengano da soggetti esterni alla stessa, sia provengano dai soci a titolo di contributi periodici o straordinari;
- Presiedere il Comitato Scientifico, redigere i verbali delle relative riunioni e custodire il libro che raccoglie tali verbali.

ART.17

COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può nominare un Comitato Scientifico che avrà il compito di orientare le attività culturali e scientifiche dell'Associazione con particolare riferimento alle attività di ricerca ed analisi.

Il Comitato Scientifico sarà composto da tre a sette membri, scelti con particolare attenzione al loro curriculum personale e professionale in modo che gli stessi possano contribuire concretamente al raggiungimento dei fini statutari dell'Associazione.

In ogni caso farà parte del Comitato Scientifico il Direttore pro-tempore che ne sarà anche il Presidente.

I componenti del Comitato Scientifico potranno anche essere scelti tra i non soci, dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili, la loro carica si rinnoverà automaticamente di triennio in triennio qualora non intervenga, entro tre mesi dalla scadenza di ogni mandato triennale, apposita delibera del Consiglio Direttivo che ne determini la ricomposizione ovvero che ne sancisca l'abolizione.

In caso di dimissioni di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione e, qualora non venga meno la maggioranza dei componenti il Comitato, il Consiglio Direttivo potrà astenersi da ogni iniziativa lasciando che il Comitato prosegua nel suo mandato triennale.

Le attività del Comitato dovranno risultare dai verbali trascritti su un apposito libro che sarà custodito e redatto dal Direttore.

ART. 18

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo, entro il termine massimo di cinque mesi, deve redigere il rendiconto economico – finanziario ai sensi di legge.

Il rendiconto consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

ART. 19

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto.

ART. 20

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno la metà più uno dei soci in carica, i quali nomineranno altresì uno o più liquidatori e delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale che dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.21

NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni previste dal codice civile per le associazioni non riconosciute ovvero, in subordine, le altre norme di legge vigenti in materia.